

**IL PUNTO SUL FONDO PER I RISPARMIATORI  
(AZIONISTI) DELLE BANCHE IN LIQUIDAZIONE  
COATTA AMMINISTRATIVA EX D.L. 25/06/2017**

**N.99**

Polemiche e critiche non accettabili comunque per i toni inurbani impongono di fare il punto della situazione in relazione al fondo di ristoro previsto a favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in relazione ai rapporti intrattenuti con le banche sottoposte ad azione di risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa.


Con il decreto legge del 25/06/2017 n. 99, la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono state poste in liquidazione coatta amministrativa. Il decreto è stato convertito in legge. All'art. 3 dello stesso, si disciplina la cessione delle due banche venete ad un terzo soggetto. Tale cessione può comprendere: l'azienda; suoi singoli

rami; nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco; ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse; di una delle due banche venete o di entrambe. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione, anche in deroga all'art. 2741 del codice civile, " *i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse*".

Per effetto della messa in liquidazione, si deve applicare l'art.83 del D.Lgs. 385/1993 (Legge Bancaria), con la conseguenza che, contro le banche in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione né, può

essere per qualsiasi titolo promosso né perseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.

In pratica entrambe le due banche venete sono state prima spaccettate in diversi sotto-insiemi e poi, solo alcuni di questi sotto-insiemi, sono stati ceduti a Banca Intesa. Ancora più semplicemente, dalla mela quasi totalmente marcia, sono stati estratti quei pezzetti ancora parzialmente sani. Attraverso tale meccanismo, Banca Intesa non assume alcuna responsabilità in merito alle posizioni dei risparmiatori danneggiati.



Alle banche in liquidazione residuano i cosiddetti N.P.L.. Per i risparmiatori/azionisti non è possibile iniziare o proseguire qualsiasi azione legale. Rimane solo l'astratto inserimento del vantato credito di danno nella procedura di liquidazione.

Lo Stato, per il finanziamento ed il supporto concesso per l'operazione di cessione diviene creditore nei confronti delle due banche in liquidazione. In conclusione, sotto il profilo pratico, gli elementi patrimoniali attivi sono stati trasferiti a Banca Intesa, la quale non è responsabile, come si è detto, nei confronti degli azionisti.

I risparmiatori/azionisti, in sede di liquidazione coatta amministrativa non troveranno alcuna capienza che li possa ristorare. Infatti, considerando che i c.d. N.P.L. ammontanti a 17 miliardi, nella più ottimistica delle previsioni, saranno realizzati nella misura del 50%, non bisogna dimenticare che prima degli azionisti/risparmiatori, dovranno essere rimborsati lo Stato e gli altri creditori delle

Banche che, paradossalmente, fanno parte proprio del sistema Interbancario.

Da tale contesto nasce l'idea e l'esigenza dell'istituzione di un fondo a favore dei risparmiatori.

Le indagini della Procura di Vicenza e Roma hanno evidenziato una truffa di massa a carico di più di 200 mila persone, le quali non potrebbero certo trovare idonea soddisfazione nell'esecuzione forzata sui patrimoni degli amministratori o sindaci o dirigenti delle banche poste in liquidazione. Patrimoni evidentemente già ridimensionati.

Se da una parte è vero che la messa in liquidazione delle due banche, ha contribuito alla salvaguardia dei correntisti, dei dipendenti delle banche e dell'erogazione dei crediti in genere, dall'altra, ha comunque sacrificato la possibilità degli azionisti/risparmiatori di potere ottenere un effettivo soddisfacimento del loro diritto al risarcimento del danno patito, causato, non deve essere dimenticato, esclusivamente dalla mala gestione delle due banche.

L'intervento dello Stato, che in genere non è certamente tenuto a rimborsare investimenti finanziari finiti male, dunque, nel caso particolare delle banche venete, risponde ad esigenze perequative. Esso si deve fare carico di ristabilire il sacrificio imposto dal DL 25.06.2017 n.99 ai 200.000 risparmiatori/azionisti azzerati.

Diverse associazioni, *chissà poi perché definite filogovernative da parte di qualche altra associazione e coordinamento (tra l'altro rappresentate da chi dovrebbe celebrare l'equilibrio e la saggezza)*, si sono dunque sentite in dovere di fare pressione presso tutti i gruppi parlamentari ed il Governo, per portare all'istituzione di un fondo per le vittime delle malefatte bancarie, in conformità del resto a quanto già presente nel nostro ordinamento per esempio per le vittime dell'usura e della criminalità organizzata ed in caso analogo.

Ripetutamente invitato a partecipare all'iniziativa è stato l'Avv. Arman rappresentante del coordinamento Don Torta

il quale peraltro si è defilato, salvo poi divenire critico non solo in merito alla legge istitutiva del fondo, ma anche nei confronti di tutti coloro che si sono adoperati per farla approvare.

Il fondo è stato approvato con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio). Per vero, la legge non recepisce tutte le specificazioni suggerite dalle associazioni che si sono adoperate per la sua approvazione ma, rappresenta senza ombra di dubbio **l'affermazione di un diritto spettante ai risparmiatori ed un obbligo a carico dello Stato; diritto di per sé non altrimenti sussistente.**

Il fondo è alimentato :

- 1) dai conti correnti e rapporti bancari definiti come dormienti e giacenti all'interno del sistema bancario;
- 2) dal comparto assicurativo e finanziario.

Entro 90 giorni dalla legge deve essere emesso il regolamento di attuazione.

In pratica si prevede uno stanziamento di 25 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 a favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto riconosciuto dal giudice o dall'ANAC in seguito alla violazione degli obblighi di informazione diligenza correttezza e trasparenza in materia di intermediazione finanziaria nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alle sottoscrizioni e al collocamento degli strumenti finanziari emessi dalle banche sottoposte a risoluzione o liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva.

**Il reato di agiotaggio costituisce senz'altro prova della violazione dei doveri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza.**

**La violazione di tali obblighi è comunque dimostrata dagli atti dei processi penali delle Procure di Roma (ora Treviso) e di Vicenza. Danneggiati debbono**

**intendersi non solo coloro che di recente hanno acquistato i titoli nel decennio, ma altresì coloro che possessori da tempi più lontani hanno continuato a detenerli sulla base di false informazioni sul valore delle azioni.**

Del resto la legge prevede espressamente le violazioni dei doveri di informazione nelle prestazioni dei servizi in cui va ricompresa la correttezza dell'informazione su quanto l'azionista possiede.

Va, pertanto, respinta, come **infondata** la critica dell'Avv. Arman del coordinamento Don Torta, che il fondo non potrebbe giovare a coloro che avendo un possesso ultradecennale di titoli non potrebbero ottenere dalle banche la Mifid e quindi chiedere l'ammissione al fondo. La produzione della stessa non appare necessaria ai sensi di legge, né il regolamento legittimamente potrebbe imporlo. L'obiezione più fondata che si può porre al fondo è quella della insufficienza delle dotazioni. Ma in realtà ciò è un

problema facilmente superabile considerando che la dotazione, se vi è volontà politica, può essere incrementata considerando l'ampia possibilità dei c.d. conti dormienti e delle polizze dormienti.

In definitiva, ciò che appare opportuno è una continuativa opera di pressione delle associazioni per l'incremento della dotazione del fondo.

**Per quanto si è detto le azioni legali non appaiono idonee ad ottenere un risarcimento effettivo.**

Nondimeno non possono ritenersi del tutto inutili sia per l'effetto pressione sia, in particolare, per evitare nell'ambito dei processi penali impreviste assoluzioni dovute a carenza di iniziativa e partecipazione. Le parti civili non debbono però limitarsi ad accodarsi alle iniziative dei Pubblici Ministeri.

Non è dato comprendere la proposta formulata di "class action" atteso che, per questo tipo di controversie il D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 formula una previsione

esclusivamente rivolta a soggetti qualificati in senso tecnico  
come utenti e consumatori.

Confidiamo che con la presente sia stata fatta luce sull'infondatezza delle critiche sollevate in merito all'istituzione del fondo che comunque andavano proposte con maggiore urbanità. Dalle parole del segretario Baretta il regolamento dell'accesso al fondo non dovrebbe contenere "paletti" o complicazioni inutili. Il problema risolvibile dalle forze politiche, sempre se lo vogliono fare concretamente, è quello dell'incremento della capienza del fondo.

In diritto, vi è dunque l'improcedibilità nei confronti di Banca Intesa e nei confronti delle banche in liquidazione coatta amministrativa. Le prime pronunce giurisprudenziali che ipotizzano il sub-entro di Banca Intesa nei rapporti con gli azionisti/risparmiatori delle due banche venete non dipanano l'incertezza sull'esito finali di tali decisioni.

(Tribunale di Vicenza in relazione a Banca Intesa, Gip presso Tribunale di Vicenza in relazione a B.P.VI e Gip Tribunale di Roma in relazione a Banca Intesa, peraltro dichiaratosi poi incompetente).

Il fondo si basa sul principio di solidarietà nei confronti di chi ha subito un'ingiustizia.

Rimane il mistero di come tale iniziativa possa essere denigrata da chi per fede o per professione dovrebbe tutelare gli interessi altrui e non i propri.

Padova lì 13.04.2018

Patrizio Miatello presidente

Prof. avv. Rodolfo Bettiol, Tributarista Loris Mazzon

EZZELINO III DA ONARA

Associazione Giustizia Risparmiatori P.I. 04865510285-C.F. 90016870280

Iscritta Albo Regione Veneto PS/PD0424

Via Don Barison 36 35019 ONARA di TOMBOLO PD

Tel 3357431389 mail ezzelino.onara@gmail.com www.ezzelinodaonara.org